



COMUNE DI BREGANZE

PROVINCIA DI VICENZA

REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO
DEL
CONSIGLIO COMUNALE
E DEI SUOI
ORGANI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 34 DEL 22.04.1994
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 47 DEL 21.09.2011
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 19 DEL 30.06.2016

INDICE

PARTE PRIMA:	IL CONSIGLIO COMUNALE	
TITOLO PRIMO:	LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	
Art. 1 – Spedizione degli avvisi di convocazione		pag. 1
Art. 2 – Termini per la consegna degli avvisi di convocazione		pag. 1
Art. 3 – Contenuto degli avvisi di convocazione		pag. 1
Art. 4 – Luogo dell’adunanza		pag. 2
Art. 5 – Ordine del giorno		pag. 2
Art. 6 – Sedute consiliari		pag. 3
TITOLO SECONDO:	ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLE SEDUTE	
Art. 7 – Le proposte dei consiglieri ed il deposito dei documenti		pag. 3
Art. 8 – Numero legale per la validità della seduta		pag. 4
Art. 9 – Numero legale per la validità delle deliberazioni		pag. 4
Art. 10 – Decadenza consigliere		pag. 4
Art. 11 – Presidenza del consiglio		pag. 5
TITOLO TERZO:	SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE	
Art. 12 – Apertura di seduta - sospensione		pag. 5
Art. 13 – Poteri del presidente		pag. 6
Art. 14 – Modalità delle discussioni		pag. 7
Art. 15 – Modalità della discussione delle proposte		pag. 7
Art. 16 – Discussione – durata degli interventi		pag. 7
Art. 17 – Questioni pregiudiziale e sospensiva		pag. 8
Art. 18 – Emendamenti		pag. 8
Art. 19 – Richiesta di intervento per fatto personale		pag. 9
Art. 20 – Della mozione d’ordine		pag. 9
Art. 21 – Della dichiarazione di voto		pag. 9
TITOLO QUARTO:	COMUNICAZIONI – INTERROGAZIONI INTERPELLANZE – MOZIONI	
Art. 22 – Comunicazioni e commemorazioni		pag. 10
Art. 23 – Delle interrogazioni – interpellanze e mozioni		pag. 10
Art. 24 – Delle interrogazioni		pag. 10
Art. 25 – Delle interpellanze		pag. 11
Art. 26 – Delle mozioni		pag. 11
Art. 27 – Ammissibilità delle interrogazioni, interpellanze e mozioni		pag. 12
Art. 28 – Mozione di sfiducia		pag. 12
Art. 29 – Presentazione documento sugli indirizzi generali di governo		pag. 13
Art. 30 – Degli assessori		pag. 13
TITOLO QUINTO:	LA PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE	
Art. 31 – Deroghe alla pubblicità delle sedute		pag. 13

Art. 32 – Presenze nelle sedute segrete pag. 14

TITOLO SESTO: OPERAZIONI DI VOTAZIONE

Art. 33 – Ordine di trattazione degli argomenti pag. 14

Art. 34 – Priorità nelle votazioni pag. 14

Art. 34 – Priorità nelle votazioni pag. 14

Art. 35 – Sistemi di votazione pag. 15

Art. 36 – Votazioni palese e segreta pag. 15

Art. 37 – Il voto limitato pag. 16

Art. 38 – I sistemi di votazione e pubblicità delle sedute pag. 16

TITOLO SETTIMO: ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA VOTAZIONE

Art. 39 – Scrutinio e proclamazione del risultato della votazione pag. 17

Art. 40 – Calcolo della maggioranza pag. 17

TITOLO OTTAVO: VERBALI DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 41 – I verbali delle deliberazioni – Contenuto pag. 18

Art. 42 – Approvazione dei verbali delle deliberazioni pag. 18

Art. 43 – Firma dei verbali e loro valore probatorio pag. 19

Art. 44 – Le funzioni del segretario del consiglio pag. 19

Art. 45 – Verbale della seduta segreta pag. 19

TITOLO NONO: ATTIVITÀ DI CONTROLLO TECNICO – POLITICO DEL CONSIGLIO SUGLI ATTI DELLA GIUNTA – MODALITÀ ATTUATIVE

Art. 46 – Il controllo sugli atti della giunta da parte del consiglio pag. 19

Art. 47 – Trasmissione ai capigruppo delle deliberazioni adottate dalla giunta pag. 20

TITOLO DECIMO: I GRUPPI CONSILIARI

Art. 48 – Costituzione dei gruppi consiliari pag. 20

Art. 49 – Organizzazione dei gruppi consiliari pag. 20

Art. 50 – Locali - Attrezzature per i gruppi consiliari pag. 20

Art. 51 – La conferenza dei capigruppo pag. 21

PARTE SECONDA: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 52 – Disposizioni transitorie e finali pag. 22

Parte Prima
IL CONSIGLIO COMUNALE

Titolo Primo
LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 1

SPEDIZIONE DEGLI AVVISI DI CONVOCAZIONE

1. La convocazione dei consiglieri è disposta, di regola, dal sindaco, cui compete pure la determinazione del giorno della seduta.
2. la convocazione avviene mediante avvisi scritti, firmati dal sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice-sindaco.
3. Per le convocazioni d'urgenza, l'avviso può essere diramato in forma telegrafica o telematica.

Art. 2

TERMINI PER LA CONSEGNA DEGLI AVVISI DI CONVOCAZIONE

1. L'avviso di convocazione deve essere consegnato ai consiglieri:
 - a) almeno tre giorni interi prima dell'adunanza, quando il consiglio sia convocato in sessione straordinaria;
 - b) almeno 24 ore prima dell'adunanza, quando il consiglio sia convocato in via d'urgenza;
 - c) almeno cinque giorni interi prima per le sedute ordinarie riguardanti l'esame del bilancio di previsione e del conto consuntivo.
2. Nel caso di convocazione d'urgenza, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente, su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.
3. La cittadinanza deve essere avvertita della convocazione del consiglio comunale mediante:
 - a) appositi manifesti;
 - b) l'esposizione della bandiera del Comune per tutto il giorno fissato per la seduta;
 - c) l'affissione di copia dell'ordine del giorno all'albo pretorio e negli appositi spazi siti nelle frazioni.

Art. 3

CONTENUTO DEGLI AVVISI DI CONVOCAZIONE

1. L'avviso di convocazione deve contenere:

- a) l'indicazione del giorno, ora e luogo della convocazione o delle convocazioni nel caso siano programmate più sedute;
 - b) l'indicazione se trattasi di riunione ordinaria, straordinaria o di urgenza; in quest'ultimo caso la specificazione dei motivi;
 - c) l'elenco degli oggetti da trattare (ordine del giorno);
 - d) la firma del Sindaco o, in sua assenza o impedimento, di chi ne fa le veci;
 - e) la data dell'avviso;
 - f) l'eventuale indicazione degli affari che debbono trattarsi in seduta segreta;
 - g) l'organo cui devesi la convocazione del consiglio;
 - h) la relata di notifica del messo comunale, se necessaria.
2. La notificazione fuori dal territorio comunale avrà luogo a mezzo raccomandata R.R., o in forma telegrafica o telematica nei casi di urgenza.
 3. L'ordine del giorno deve riguardare esclusivamente le competenze del consiglio comunale, così come previste dall'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, modificato dall'art. 15 della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Art. 4

LUOGO DELL'ADUNANZA

1. Il consiglio comunale si riunisce di norma nella sala consiliare del comune.
2. In via eccezionale e per giustificati motivi, il sindaco, può disporre la riunione in altra sede.
3. In questo ultimo caso, deve venirne data notizia alla cittadinanza nei modi previsti dal presente regolamento.

Art. 5

ORDINE DEL GIORNO

1. L'ordine del giorno del consiglio comunale è stabilito dal sindaco. Gli argomenti da trattare sono esaminati dalla conferenza dei Capigruppo prima della seduta del consiglio.
2. L'elenco segue, di norma, un ordine di precedenza:
 - a) proposte dell'autorità governativa e dell'organo di controllo;
 - b) proposte presentate con la richiesta di convocazione sottoscritta da un quinto dei consiglieri;
 - c) proposte del sindaco;
 - d) proposte conseguenti al diritto di iniziativa della popolazione;
 - e) proposte dei consiglieri secondo l'ordine di presentazione.
3. Il consiglio comunale non può deliberare su questioni che non siano state incluse nell'ordine del giorno.

4. L'introduzione di nuovi argomenti è consentita solamente quando alla seduta siano presenti tutti i consiglieri in carica e vi sia unanimità di voti per l'inclusione dell'oggetto all'ordine del giorno.
5. Gli oggetti inclusi all'ordine del giorno possono essere rinviati o ritirati, su proposta del Sindaco, o di qualsiasi consigliere, previa deliberazione, a maggioranza assoluta dei presenti. Nel caso di interrogazioni, interpellanze, mozioni, il rinvio o il ritiro deve ottenere l'assenso del proponente.
6. Il Sindaco sentita la conferenza dei capigruppo, può integrare l'elenco degli oggetti all'ordine del giorno, purché tali integrazioni siano notificate ai consiglieri e pubblicate all'albo nei termini stabiliti dall'art. 2, adottando anche la procedura d'urgenza.

Art. 6

SEDUTE CONSILIARI

1. L'avviso di convocazione può contenere, oltre all'indicazione della prima convocazione, anche l'indicazione di una seconda convocazione per un altro giorno.
2. La seduta consiliare di 2^a convocazione sarà valida con la presenza di un terzo dei consiglieri assegnati.
3. Nella seduta di 2^a convocazione non si potrà comunque deliberare su argomenti per i quali sono previste per legge, statuto, o regolamento, maggioranze speciali se non raggiunte.
4. La seduta del consiglio comunale può essere interrotta, per qualsiasi motivo, per decisione del sindaco o per deliberazione della maggioranza dei consiglieri presenti.
In questo caso, essa viene rinviata a successiva convocazione.

Titolo Secondo

ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLE SEDUTE

Art. 7

LE PROPOSTE DEI CONSIGLIERI ED IL DEPOSITO DEI DOCUMENTI

1. Le proposte avanzate dai singoli consiglieri devono rientrare nella competenza limitata del consiglio comunale di cui all'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, e all'art. 12 dello statuto comunale.
2. Esse sono presentate per iscritto al Sindaco, ed illustrate con eventuale documentazione.
3. Il Sindaco le inserisce nell'ordine di trattazione della prima seduta utile successiva alla data di presentazione.

4. Gli atti relativi ad ogni argomento iscritto all'ordine del giorno devono essere depositati, di norma, presso la segreteria del comune contestualmente all'atto di notifica della convocazione del consiglio.
5. È fatto salvo il diritto da parte dei consiglieri di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.

Art. 8

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITÀ DELLA SEDUTA

1. Per la validità delle riunioni del consiglio comunale è necessaria la presenza della metà dei consiglieri assegnati.
2. non concorrono a rendere valida l'adunanza:
 - a) i consiglieri che, avendo interessi personali sull'argomento, debbono obbligatoriamente allontanarsi dall'aula;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.
3. Se durante l'adunanza viene a mancare il numero legale, la seduta è sospesa oppure sciolta.
4. Ogni consigliere, che sopraggiunga dopo l'appello o che abbandoni definitivamente l'aula prima del termine dell'adunanza, ne darà avviso alla segreteria del consiglio.

Art. 9

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

1. Ogni deliberazione è approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, con la precisazione che, fra essi, non sono computati anche gli astenuti volontari.
2. Nei casi di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Per le deliberazioni di nomina, che richiedono la scelta di uno o più nominativi, risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti.
A parità di voti sarà proclamato eletto il più anziano di età.
4. Nei casi in cui sia prevista la nomina di rappresentanti della minoranza si procederà con il sistema del voto limitato ad un nominativo, assicurando in ogni caso la rappresentanza della minoranza stessa.
5. Le deliberazioni riguardanti il bilancio di previsione sono valide se ottengono la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 10

DECADENZA CONSIGLIERE

1. Il consigliere è tenuto a partecipare alle sedute del consiglio.
2. In caso di assenza, la giustificazione deve pervenire entro la data della seduta del consiglio mediante comunicazione scritta al sindaco, il quale ne dà notizia al consiglio.
3. I consiglieri che non intervengano a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti.
4. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale, d'ufficio, nella prima seduta successiva a quella dell'ultima assenza.

Art. 11

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

1. Il consiglio comunale è presieduto dal sindaco. In caso di sua assenza o impedimento, la presidenza è affidata al vice-sindaco e, in assenza anche di quest'ultimo, all'assessore più anziano per età presente alla seduta.
2. La prima adunanza dopo le elezioni è presieduta dal sindaco.

Titolo Terzo

SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Art. 12

APERTURA DI SEDUTA - SOSPENSIONE

1. L'adunanza del consiglio si apre con l'appello nominale dei consiglieri fatto dal segretario per accertare l'esistenza del numero legale.
2. Se il numero legale non è raggiunto decorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, la seduta è dichiarata deserta e ne viene steso verbale con l'indicazione dei nomi degli intervenuti.
3. Il consiglio sarà poi riconvocato con le modalità di cui al precedente art. 2, se non ricorrono le condizioni di cui all'art. 6.
4. Accertato il numero legale, il sindaco dichiara aperta la seduta e sceglie tra i consiglieri tre scrutatori con il compito di assisterlo nelle votazioni tanto palesi quanto segrete, nell'accertamento dei relativi risultati, e del numero legale.
La minoranza, ove presente, ha diritto di essere rappresentata.
5. Il sindaco, durante la esposizione dei singoli argomenti, non è obbligato a verificare l'esistenza del numero legale, a meno che ciò non sia chiesto anche oralmente da uno o più consiglieri.
6. La seduta ha inizio con l'approvazione dei verbali della seduta precedente o delle sedute precedenti con le modalità di cui all'art. 42 del presente regolamento.

7. Successivamente viene iniziato l'esame degli oggetti iscritti all'ordine del giorno, seguendo la sequenza con cui sono indicati nell'elenco, salvo diverso ordine approvato a maggioranza dei consiglieri presenti.
8. Il sindaco e gli assessori riferiscono, a chiusura della seduta, se del caso, su fatti o notizie che possono interessare il consiglio.
9. Il sindaco può disporre, tutte le volte che ne ravvisi la opportunità, la sospensione temporanea della seduta.
10. Il consiglio può inoltre deliberare, a maggioranza dei consiglieri presenti, la sospensione temporanea della seduta, su richiesta di uno o più consiglieri.

Art. 13

POTERI DEL SINDACO

1. Il sindaco apre e chiude le adunanze del consiglio e ne dirige i lavori, concede la facoltà di parlare, precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, indice le votazioni e ne proclama il risultato, mantiene l'ordine e regola l'attività del consiglio.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni deve ispirarsi a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del consiglio e dei diritti dei singoli consiglieri.
3. È investito di potere discrezionale per garantire l'ordine dell'adunanza, l'osservanza delle leggi, la regolarità delle discussioni e l'adozione delle deliberazioni.
4. Ha la facoltà di sospendere o di sciogliere l'adunanza, facendo redigere dal segretario processo verbale.
5. Può, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso dalla sala chiunque sia causa di grave disordine.
6. Qualora sorga tumulto nell'aula e riescano vani i richiami del sindaco, questi abbandona la seduta ed il consiglio comunale viene sciolto. In quest'ultimo caso, il consiglio comunale è riconvocato a domicilio, nelle forme stabilite dall'art. 2.
7. Nessuna persona estranea al consiglio può introdursi, se non autorizzata dal sindaco, nella parte della sala ove siedono i consiglieri.
8. Il pubblico assiste alle sedute pubbliche nella parte ad esso riservata.
9. Esso deve tenere un contegno corretto, stare in silenzio, ed astenersi da ogni segno di approvazione o disapprovazione, con qualsiasi forma di espressione.
10. Per il servizio di polizia nell'aula, il sindaco si avvale della polizia municipale disarmata.

11. Le sedute del consiglio possono essere aperte ad audizioni di rappresentanti di enti, associazioni e organizzazioni portatrici di interessi diffusi della comunità.
Le audizioni sono autorizzate dal sindaco, o suo sostituto.

Art. 14

MODALITÀ DELLE DISCUSSIONI

1. Il sindaco pone in discussione gli argomenti all'ordine del giorno, con la seguente procedura:
 - relazione del sindaco o dell'assessore o del relatore speciale
 - interventi dei consiglieri
 - risposte del sindaco e dei relatori
 - dichiarazioni di voto
 - votazione.
2. Se nessuno prende la parola, ovvero quando la discussione è stata dichiarata chiusa, il sindaco pone in votazione la proposta.
3. L'esito dell'espressa votazione viene proclamato dal sindaco a voce alta ed intelligibile.

Art. 15

MODALITÀ DELLA DISCUSSIONE DELLE PROPOSTE

1. La discussione è diretta dal sindaco, il quale concede la parola ai singoli consiglieri secondo l'ordine con cui viene richiesta.
2. Ha la precedenza, in ogni caso, colui che chiede la parola per mozione d'ordine o per fatto personale.
3. Il sindaco può negare la formulazione di interventi contenenti frasi sconvenienti o estranee rispetto agli affari in discussione o alle attribuzioni del consiglio.
4. Può interrompere e richiamare all'ordine gli oratori che esorbitino dall'ambito degli argomenti oggetto di esame, che non ottemperino alle sue esortazioni, togliendo loro la parola dopo due richiami inutilmente rivolti.
5. Gli oratori parlano dal loro posto rivolti all'assemblea o al sindaco.
6. Non sono ammessi, in seduta pubblica, riferimenti a circostanze che implicino il coinvolgimento di persone di cui all'art. 31 del presente regolamento.

Art. 16

DISCUSSIONE: DURATA DEGLI INTERVENTI

1. Il consigliere ha diritto di esprimere compiutamente il suo pensiero sull'argomento in discussione, ma non può discostarsi da esso.

2. A nessuno è permesso di interrompere chi parla, tranne al sindaco per un richiamo alla legge, al regolamento o all'argomento.
3. La durata degli interventi in Consiglio Comunale non può eccedere:
 - a. dieci minuti per l'intervento principale;
 - b. quattro minuti per l'eventuale replica;
 - c. due minuti per la dichiarazione di voto.
4. I tempi di cui al precedente comma 3 in occasione della discussione relativa al bilancio di previsione ed al conto consuntivo sono raddoppiati.
5. La conferenza dei Capigruppo, all'unanimità, può stabilire, per argomenti dalla stessa ritenuti di particolare interesse, una durata maggiore degli interventi, rispetto a quanto previsto dal precedente comma 3, durata comunque non superiore al doppio.

Art. 17

QUESTIONI PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA

1. Prima che abbia inizio l'esame di ogni singolo argomento, il consigliere può proporre questione pregiudiziale quando ritenga che sussistono motivi per non passare alla discussione di merito, o sospensiva, quando invece ne giudichi opportuno il rinvio.
2. Il sindaco può ammettere la stessa procedura, anche nel corso del dibattito, quando sia giustificata dall'emergere di nuovi elementi di giudizio.
3. Nella discussione sulle questioni pregiudiziale e sospensiva possono prendere la parola, oltre che il proponente, non più di un consigliere per gruppo.
4. In caso di concorso di più proposte di questioni pregiudiziali o di più proposte di sospensione, dopo l'illustrazione del proponente di ciascuna di esse, si svolge un'unica discussione con la limitazione di cui al comma precedente.
5. La questione pregiudiziale e quella sospensiva hanno carattere incidentale e la discussione non può proseguire se prima il consiglio non si sia pronunciato su di esse.
Nel caso che la proposta di sospensione sia approvata, il consiglio è chiamato anche a pronunciarsi sulla sua durata.

Art. 18

EMENDAMENTI

1. Ciascun consigliere ha diritto, durante o al termine della discussione, di fare proposte per respingere o modificare il provvedimento in esame, ovvero di formulare controproposte.

2. Le proposte di cui sopra sono effettuate normalmente per iscritto, a mezzo di emendamenti.
3. Gli emendamenti ritirati dal presentatore, possono essere fatti propri da altri consiglieri.
4. Il sindaco ha facoltà di chiedere la riformulazione o negare l'accettazione di emendamenti che siano formulati con frasi o termini sconvenienti, o siano estranei all'oggetto di discussione, o in contrasto con deliberazioni già adottate dal consiglio.
Se il proponente insiste, il sindaco consulta il consiglio che decide, senza discussione, per alzata di mano, sulla ammissibilità.
5. Gli emendamenti sono posti in discussione e votazione prima della proposta alla quale si riferiscono, fatto salvo quanto disposto dall'art. 34 del presente regolamento.

Art. 19

RICHIESTA DI INTERVENTO PER FATTO PERSONALE

1. Quando un consigliere ritenga di essere stato offeso o che gli siano state attribuite opinioni o dichiarazioni diverse da quelle effettivamente espresse, può chiedere la parola per fatto personale, precisando la propria posizione in merito.
2. Non è comunque consentito a chi intervenga per fatto personale ritornare su una discussione già conclusa, né esprimere apprezzamenti o giudizi sui voti resi dal consiglio.

Art. 20

DELLA MOZIONE D'ORDINE

1. La mozione d'ordine è il richiamo verbale alla legge, allo statuto, al regolamento, ovvero un rilievo sul modo e sull'ordine con il quale si procede nella trattazione degli argomenti o nella votazione.
2. Può essere presentata da ciascun consigliere.
3. Sulla mozione d'ordine, dopo il proponente, possono parlare solo un oratore per gruppo.
4. Il sindaco chiamerà il consiglio a decidere su tale mozione d'ordine mediante votazione per alzata di mano.

Art. 21

DELLA DICHIARAZIONE DI VOTO

1. Quando sull'argomento nessun altro consigliere chiede di parlare, il sindaco dichiara chiusa la discussione.
2. Una volta dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per dichiarazione di voto.

3. Essa consiste nella esposizione, fatta dai rappresentanti dei gruppi consiliari, o individualmente dai consiglieri che lo ritengano, sui motivi inerenti il proprio atteggiamento riguardo al voto da esprimere.
4. Successivamente, il sindaco pone in votazione il provvedimento proposto.
5. Una volta iniziate le operazioni di voto, nessuno può prendere la parola, se non per mozione d'ordine relativa alla votazione.
6. I consiglieri votano dai banchi loro riservati.

Titolo Quarto

COMUNICAZIONI – INTERROGAZIONI – INTERPELLANZE - MOZIONI

Art. 22

COMUNICAZIONI E COMMEMORAZIONI

1. Il sindaco può dare, a chiusura della seduta, comunicazioni su oggetti estranei all'ordine del giorno. Su tali comunicazioni non si procede a votazione.
2. I consiglieri hanno facoltà di prendere la parola per commemorazioni di eventi, di persone o di date di particolare rilievo e significato.
3. A tale scopo, prima dell'inizio dei lavori, viene sottoposta la richiesta di commemorazione al sindaco il quale, dopo la lettura dei verbali, dà la parola al richiedente.
4. Sulle commemorazioni è ammesso un solo intervento per gruppo consiliare.

Art. 23

DELLE INTERROGAZIONI – INTERPELLANZE E MOZIONI

1. I consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni esclusivamente su argomenti che interessano la vita o aspetti socio – economici e culturali della collettività comunale, e sulle materie di competenza limitata del consiglio comunale, previste dall'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.

Art. 24

DELLE INTERROGAZIONI

1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al sindaco o agli assessori per sapere:
 - a) se un fatto sia vero;
 - b) se alcuna informazione sia pervenuta o sia esatta;
 - c) se sia stata presa o si intenda prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati, o per avere informazioni sull'attività dell'amministrazione comunale.
2. Il consigliere che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto, indicando se chiede risposta scritta o verbale.

In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta verbale in consiglio comunale.

3. L'interrogazione a risposta verbale è posta all'ordine del giorno della seduta consiliare successiva alla presentazione, applicando, se necessaria, la procedura di cui al 6° comma dell'art. 5 del presente regolamento.
4. Alle interrogazioni con risposta scritta deve essere data evasione entro 15 giorni dalla presentazione, salva motivata proroga comunicata all'interrogante.
5. L'interrogazione viene letta al consiglio dal presentatore che la può illustrare.
6. La risposta del sindaco o dell'assessore incaricato danno luogo a replica dell'interrogante per dichiarare esclusivamente se sia soddisfatto o meno.
7. Ove l'interrogazione sia firmata da più consiglieri, il diritto di lettura, illustrazione e replica spetta soltanto al primo firmatario o, in caso di sua assenza o rinuncia, ad uno degli altri firmatari.
8. Se l'interrogante o gli interroganti non sono presenti in aula, l'interrogazione viene rinviata alla prima seduta successiva. Ripetendosi l'assenza ingiustificata, la stessa viene considerata rinunciata.
9. Le interrogazioni relative a fatti ed argomenti identici o strettamente connessi vengono svolte contemporaneamente. Tutti gli interroganti hanno diritto di leggerle ed illustrarle.
10. Le interrogazioni non danno luogo, in ogni caso, a discussione.
11. L'interrogazione, non avendo carattere di deliberazione, prescinde dai pareri di cui agli artt. 53 e 55 della legge n. 142/1990 e non è soggetta a controllo preventivo di legittimità.

Art. 25

DELLE INTERPELLANZE

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al sindaco o agli assessori circa i motivi e gli intendimenti dell'operato su un determinato oggetto.
2. Le interpellanze sono presentate per iscritto alla segreteria del comune ed inserite all'ordine del giorno del consiglio comunale immediatamente successivo alla presentazione.
3. L'interpellante ha facoltà di leggere ed illustrare l'interpellanza.
4. La risposta del sindaco o dell'assessore competente può dar luogo a replica dell'interpellante.
5. Qualora l'interpellante non sia soddisfatto ed intenda promuovere una discussione sulle spiegazioni date dalla giunta, può presentare una mozione.

6. Tale mozione sarà iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare.
7. Anche per le interpellanze valgono le norme di cui ai commi dal 7° all'11° dell'art. 24.

Art. 26

DELLE MOZIONI

1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione, oppure in una proposta di voto diretto a sollecitare o impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'amministrazione comunale. Può anche consistere in un giudizio sull'azione dell'amministrazione.
2. Essa è presentata per iscritto, deve concludersi con una proposta concreta, deve essere congruamente motivata, e deve essere sottoscritta da almeno due consiglieri, a condizione che gli stessi appartengano a gruppi consiliari diversi¹.
3. Le mozioni sono iscritte all'ordine del giorno della seduta consiliare successiva alla presentazione.
4. Per la discussione delle mozioni si applicano le disposizioni contenute negli artt. dal 23 al 25 del presente regolamento.
5. Le mozioni relative a fatti ed argomenti identici o strettamente correlati, formano oggetto di un'unica discussione.
6. Quando, su questioni o oggetti identici o strettamente connessi siano presentate mozioni, interpellanze ed interrogazioni, si svolge, egualmente, un'unica discussione.
7. A ciascun presentatore è concesso di illustrare la propria mozione.
8. Le mozioni, qualora abbiano contenuto deliberativo o comportino spese per il comune, devono essere accompagnate dai pareri di cui agli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90 e sono soggette a controllo preventivo di legittimità.

Art. 27

AMMISSIBILITÀ DELLE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI

1. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono respinte dal sindaco nei seguenti casi:
 - a) quando siano presentate in violazione dell'art. 23 del presente regolamento;
 - b) quando siano contrarie a norme di legge o di statuto o di regolamento;
 - c) quando sono presentate in modo insufficiente, scorretto o sconveniente.

¹ Modifica approvata con deliberazione di C.C. n. 19 del 30/06/2016.

2. Il rigetto viene effettuato dal sindaco, con atto motivato, dopo aver sentito il parere della conferenza dei capigruppo.

Art. 28

MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non ne implica le dimissioni.
2. Tuttavia, qualora il consiglio approvi una mozione di sfiducia nei modi di legge e di statuto, il sindaco cessa dalla sua carica.

Art. 29

PRESENTAZIONE DOCUMENTO SUGLI INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO

1. Il documento contenente gli indirizzi generali di governo, di cui all'art. 16 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è depositato presso la segreteria comunale almeno cinque giorni prima della seduta del consiglio comunale immediatamente successiva alle elezioni.
2. Ciascun consigliere può prendere visione ed ottenere copia del documento.
3. La proposta è illustrata al consiglio dal sindaco.
4. Dopo l'esposizione del sindaco viene aperto il dibattito che si conclude con l'approvazione degli indirizzi generali di governo.

Art. 30

DEGLI ASSESSORI

1. Gli assessori non consiglieri comunali partecipano di diritto a tutte le sedute del consiglio, con facoltà di prendere la parola, anche come relatori, senza diritto di voto.

Titolo Quinto

LA PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

Art. 31

DEROGHE ALLA PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

1. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, tranne tre eccezioni:
 - a) seduta segreta di pieno diritto;
Il pubblico è interdetto dalla sala consiliare allorché si tratti di deliberare su questioni riguardanti persone, che comportino l'espressione di giudizi in ordine alla condotta morale o civile, o alla situazione economica;
 - b) seduta segreta per deliberazione del consiglio

Qualora, per ragioni di moralità, delicatezza, ordine pubblico, pubblico interesse – pur non trattandosi di persone - , il consiglio ritenga opportuno discutere e deliberare senza la presenza del pubblico, adotta all'unanimità una deliberazione motivata intesa a statuire che la seduta debba essere segreta;

c) seduta segreta per espressa prescrizione legislativa
Quando la segretezza della seduta sia espressamente stabilita dalla legge.

2. La circostanza della seduta segreta deve risultare espressamente nel verbale.

Art. 32

PRESENZA NELLE SEDUTE SEGRETE

1. Alle sedute segrete assistono:

- a) tutti i consiglieri comunali;
- b) gli assessori;
- c) il segretario comunale

Possono altresì assistere

i dipendenti comunali incaricati di mansioni inerenti alla seduta.

2. Tutti i presenti – consiglieri e non – sono tenuti al segreto d'ufficio.

Titolo Sesto

OPERAZIONI DI VOTAZIONE

Art. 33

ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI

1. Gli argomenti posti all'ordine del giorno vengono trattati secondo l'ordine di iscrizione.

2. Tuttavia, su proposta motivata del sindaco, o di qualsiasi consigliere, il consiglio a maggioranza può variare l'ordine di trattazione degli argomenti in discussione.

3. Le deliberazioni sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno con la procedura d'urgenza sono differite al giorno seguente, o anche successivo, quando un terzo dei consiglieri assegnati lo richieda.

Qualora la maggioranza dei consiglieri non riconosca validi i motivi della convocazione d'urgenza, gli argomenti sono rinviati a nuova seduta da convocare con l'osservanza dei termini formali previsti dal presente regolamento.

Art. 34

PRIORITÀ NELLE VOTAZIONI

1. Su ogni argomento, la votazione avviene nell'ordine seguente:
 - a) questioni pregiudiziali e sospensive;
 - b) emendamenti soppressivi;
 - c) emendamenti modificativi;
 - d) emendamenti aggiuntivi;
 - e) singole parti del provvedimento, quando questo si componga di varie parti od articoli e la votazione per parti separate venga richiesta da almeno tre consiglieri ed approvate dalla maggioranza;
 - f) provvedimento nel suo complesso, con le modifiche e le precisazioni risultanti dagli emendamenti eventualmente approvati in precedenza.
2. Gli emendamenti a proposte di deliberazioni che:
 - a) modifichino in modo sostanziale la proposta;
 - b) prevedano aumenti di spesa;
 - c) prevedano riduzioni di entrate;devono essere presentati di norma alla segreteria del comune almeno 48 ore prima della seduta del consiglio, al fine di consentire l'apposizione dei pareri di cui agli artt. 53 e 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. Nell'ipotesi di emendamenti di cui al comma precedente, presentati oltre i termini previsti e privi dei pareri prescritti, se accolti dal consiglio, devono essere rinviati per la votazione definitiva alla seduta successiva.

Art. 35

SISTEMI DI VOTAZIONE

1. La votazione non può aver luogo validamente se i consiglieri non si trovano in numero legale secondo quanto stabilito dall'art. 8 del presente regolamento.
2. Di regola nelle votazioni si applicano le procedure palesi.
3. Le sole votazioni concernenti fatti personali, elezione o dimissioni di persone, si svolgono a scrutinio segreto, salvo che la legge o lo statuto stabiliscano diversamente.

Art. 36

VOTAZIONI PALESE E SEGRETA

1. I consiglieri votano:
 - a) per alzata di mano;
 - b) per appello nominale;
 - c) per scheda segreta.
2. Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova, se vi è chi lo chieda prima della proclamazione.
Se la votazione è ancora dubbia, si procede per appello nominale.

3. La votazione per appello nominale è obbligatoria quando prescritta dalla legge o dallo statuto e tutte le volte che sia richiesto dalla maggioranza dei consiglieri presenti.
In tal caso, dopo che il Sindaco ha chiarito il significato della pronuncia favorevole o contraria, i consiglieri, chiamati nominativamente dal segretario, esprimono il loro voto che viene raccolto dagli scrutatori.
4. La votazione segreta va eseguita con il sistema delle schede.
5. In ogni caso, il numero delle schede deposte nell'urna deve corrispondere al numero dei votanti.
6. Sulla contestazione delle schede decide a maggioranza e con giudizio inappellabile, il collegio degli scrutatori.
7. In caso di contestazione, ovvero di annullamento delle schede, queste vanno vidimate dal sindaco, da almeno uno scrutatore e dal segretario.
8. La circostanza e le modalità della votazione segreta devono risultare espressamente dal verbale.
9. La votazione segreta non preclude ai consiglieri la possibilità di fare dichiarazioni di voto.

Art. 37

IL VOTO LIMITATO

1. Qualora il consiglio debba procedere a nomine previste dalla legge, con garanzia di rappresentanza della minoranza, si segue il sistema del voto limitato.
2. A tal fine ciascun consigliere deve scrivere nella scheda un solo nome e, qualora nessun consigliere della minoranza raggiunga il quorum previsto, risulta eletto, in luogo dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra quelli proposti dalle minoranze.
A parità di voti viene nominato il più anziano di età.
3. La maggioranza non può concorrere all'elezione del rappresentante della minoranza.
4. In caso di votazione di soli rappresentanti della minoranza, la maggioranza si astiene dalla votazione.

Art. 38

I SISTEMI DI VOTAZIONE E PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

1. I sistemi di votazione sono i seguenti:
 - a) seduta pubblica e votazione palese;
 - b) seduta pubblica e votazione segreta;
 - c) seduta segreta e votazione palese;
 - d) seduta segreta e votazione segreta.

2. La seduta pubblica con votazione palese è il sistema ordinario.
3. Sono adottate in seduta pubblica e con votazione segreta, le deliberazioni relative alle nomine oltre a quelle che, pur riguardando determinate persone, non implicano apprezzamenti e giudizi sulle qualità personali degli interessati, tali da richiedere la riservatezza di discussione.
4. Sono adottate in seduta segreta ma con votazione palese, le deliberazioni non concernenti questioni di persone per le quali il consiglio abbia deciso, con deliberazione motivata, la segretezza della seduta.
5. Sono adottate in seduta segreta e con votazione segreta le deliberazioni che coinvolgono questioni concernenti persone, che implicano cioè, apprezzamenti o giudizi sulle qualità morali, sulle condizioni economiche, sulla condotta pubblica e privata, sulla capacità e, in generale, sulle qualità personali di qualunque cittadino.

Titolo Settimo

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA VOTAZIONE

Art. 39

SCRUTINIO E PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO DELLA VOTAZIONE

1. terminate le operazioni di voto palese, il sindaco, con l'assistenza di tre scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito.
2. terminate le operazioni di voto a scrutinio segreto gli scrutatori, con l'assistenza del segretario, esaminano le schede, si pronunciano sulla loro validità, e fanno il calcolo dei voti.
Delle operazioni di cui sopra viene redatto apposito verbale interno.
3. immediatamente dopo, il sindaco procede alla proclamazione dell'esito della votazione.

Art. 40

CALCOLO DELLA MAGGIORANZA

1. Perché una deliberazione sia valida, occorre che ottenga, di regola, la maggioranza assoluta dei votanti, con la precisazione che fra essi non sono computati gli astenuti volontari, che concorrono, comunque a determinare la validità dell'adunanza.
2. Quando la legge o lo statuto lo richiedano, per la validità delle deliberazioni è necessaria una maggioranza qualificata.
3. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza sarà costituita da quel numero pari che, raddoppiato, supera di uno il numero dei votanti.
4. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

5. Non si può procedere in alcun caso al ballottaggio, salvo che la legge o lo statuto lo prevedano espressamente.
6. Le proposte non approvate potranno essere iscritte all'ordine del giorno in una successiva seduta.
7. Qualora una proposta riporti, in esito alla votazione, un quorum insufficiente, la relativa deliberazione è considerata non approvata.
8. Coloro che intendono non partecipare alla votazione, lo devono dichiarare e debbono altresì uscire dall'aula.

Titolo Ottavo

VERBALI DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 41

I VERBALI DELLE DELIBERAZIONI - CONTENUTO

1. I verbali delle deliberazioni delle sedute del consiglio comunale devono contenere le seguenti indicazioni:
 - a) il tipo di seduta ordinaria, straordinaria o d'urgenza;
 - b) la data , ora e luogo della riunione;
 - c) l'oggetto sul quale il consiglio è stato chiamato a deliberare;
 - d) l'attestazione che la convocazione è stata fatta dal presidente a norma dell'art. 2 del presente regolamento;
 - e) il tipo di seduta se pubblica o segreta;
 - f) l'indicazione dei consiglieri presenti ed assenti con annotazione di giustificazione;
 - g) l'eventuale constatazione della diserzione della seduta quando non sia stato raggiunto il numero legale;
 - h) la qualifica ed il nome di chi ha assunto la presidenza;
 - i) l'indicazione di chi ha svolto le funzioni di segretario;
 - j) i nominativi degli scrutatori;
 - k) i punti principali della discussione con riferimento alla registrazione integrale su nastro degli interventi dei consiglieri;
 - l) il sistema di votazione utilizzato;
 - m) il numero dei votanti, il numero dei voti resi pro e contro la proposta, il numero delle schede bianche e nulle;
 - n) i nominativi dei consiglieri contrari e degli astenuti;
 - o) il riconoscimento dell'esito delle votazioni e la proclamazione dei risultati da parte del presidente.

Art. 42

APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE DELIBERAZIONI

1. Il sindaco incarica il segretario a dar lettura dei processi verbali della o delle sedute precedenti ed invita i consiglieri a comunicare eventuali osservazioni.
2. Il consiglio comunale può dare per letto i processi verbali quando gli stessi:
 - a) siano stati depositati in segreteria a disposizione dei consiglieri;
 - b) siano stati trasmessi in copia ai capigruppo.
3. Quando non vengano fatte osservazioni, i processi verbali vengono posti immediatamente ai voti.
4. Sui processi verbali non è concessa la parola se non a chi intenda proporre una rettifica o chi intenda chiarire o correggere la formulazione del proprio pensiero espresso nella o nelle sedute precedenti. Ogni eventuale richiesta di rettifica deve essere sottoposta a votazione.

Art. 43

FIRMA DEI VERBALI E LORO VALORE PROBATORIO

1. Gli originali dei verbali sono firmati dal sindaco e dal segretario.
2. Le copie dei verbali sono rese conformi dal segretario comunale.
3. I verbali delle deliberazioni sono atti pubblici: essi fanno piena prova delle dichiarazioni negli stessi contenute.
4. Le registrazioni su nastro magnetico delle sedute consiliari pubbliche sono a disposizione di tutti i cittadini.

Art. 44

LE FUNZIONI DEL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

1. Il segretario del comune partecipa alle sedute del consiglio comunale con funzioni consultive oltrechè referenti e di assistenza e cura la redazione dei relativi verbali.
2. Quando ricorrano i casi di incompatibilità previsti dalla legge o dallo statuto, il segretario del consiglio deve obbligatoriamente lasciare l'aula. Il consiglio provvederà a sostituirlo con uno dei suoi componenti, con l'obbligo di darne espressa menzione nel verbale.

Art. 45

VERBALE DELLA SEDUTA SEGRETA

1. I verbali delle sedute segrete devono essere redatti in modo che sia fatta menzione di quanto discusso e deliberato. È vietato però indicare particolari relativi alle persone.
2. Non possono essere indicati i nominativi dei consiglieri intervenuti nella discussione. A tale scopo gli interventi sono numerati progressivamente e non possono essere registrati su supporto magnetico.

Titolo Nono

ATTIVITÀ DI CONTROLLO TECNICO – POLITICO DEL CONSIGLIO SUGLI ATTI DELLA GIUNTA – MODALITÀ ATTUATIVE

Art. 46

IL CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA GIUNTA DA PARTE DEL CONSIGLIO

1. Gli atti amministrativi di competenza del sindaco e della giunta nelle materie sottoelencate sono sottoposte al controllo regionale nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un terzo dei consiglieri ne facciano richiesta scritta e motivata, con l'indicazione delle norme violate:
 - a) acquisti, alienazioni, appalti ed in genere tutti i contratti;
 - b) contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, dipendenti o terzi;
 - c) assunzioni, stato giuridico e trattamento economico del personale e dei collaboratori esterni.

Art. 47

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DALLA GIUNTA

1. Ai fini dell'espletamento dell'attività di controllo di cui al precedente articolo, il segretario comunale è tenuto a provvedere all'invio ai capigruppo di copia delle deliberazioni adottate dalla giunta comunale nelle materie di cui alle lett. a), b) e c) dell'articolo precedente.
2. L'invio deve essere effettuato contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio delle deliberazioni medesime.

Titolo Decimo

I GRUPPI CONSILIARI

Art. 48

COSTITUZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI

1. I gruppi consiliari devono essere costituiti da almeno tre consiglieri.
2. Ciascun gruppo può essere formato da uno o due consiglieri, se unici che in lista ha partecipato alla consultazione popolare.

Art. 49

ORGANIZZAZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI

1. Ciascun gruppo, prima dell'inizio della prima seduta del consiglio comunale, comunica al segretario il nominativo del capogruppo e del vice capogruppo.

2. In caso di mancata designazione, il capogruppo viene identificato nel consigliere che per ogni lista ha ottenuto la maggiore cifra elettorale.
3. Di ogni successiva variazione anche nella composizione dei gruppi viene data comunicazione al sindaco.

Art. 50

LOCALI – ATTREZZATURE PER I GRUPPI CONSILIARI

1. Ai gruppi consiliari, per l'espletamento delle funzioni connesse al loro mandato, è assicurata la disponibilità di locali ed attrezzature presso la sede comunale.
2. I consiglieri comunali, per l'espletamento del loro mandato, possono avvalersi direttamente delle strutture e degli uffici dell'ente, ed in particolare:
 - a) richiedere l'uso di una sala per incontri di gruppo consiliare, compatibilmente con le disponibilità;
 - b) avvalersi, con le modalità stabilite dal sindaco, di un ufficio comunale per la predisposizione di inviti, relazioni, copie, interrogazioni, interpellanze, mozioni ed altri atti da presentare agli organi comunali;
 - c) espletare i diritti di accesso agli atti ed alle informazioni riferiti all'amministrazione comunale.
3. Il sindaco, previa richiesta, può autorizzare altre forme di collaborazione di funzionari del comune all'attività propria dei gruppi consiliari.

Art. 51

LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. La conferenza dei capigruppo è costituita dal sindaco, o suo delegato, che la presiede e dai capigruppo o, loro delegati.
2. È convocata dal sindaco oppure su richiesta di un terzo dei componenti la conferenza.
3. Alla conferenza possono partecipare con diritto di parola gli assessori comunali.
4. Il sindaco, su richiesta di uno o più capigruppo, può convocare persone esterne al consiglio per audizioni.
5. La conferenza dei capigruppo non ha poteri deliberativi: i pareri espressi sono facoltativi e non vincolanti.
6. La conferenza è competente a:
 - a) esprimere i pareri previsti dal presente regolamento;
 - b) esaminare modifiche ed integrazioni allo statuto;
 - c) esaminare le soluzioni ai quesiti che dovessero presentarsi in materia di applicazione o interpretazione del presente regolamento;

- d) esaminare ogni altro argomento proposto dal sindaco o da uno dei componenti.
- 7. Per rendere valide le riunioni della conferenza, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
- 8. I pareri possono essere di maggioranza e di minoranza.

Parte Seconda
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 52
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- 1. L'entrata in vigore di nuove leggi statali o regionali modificatrici di norme qui contemplate comportano l'adeguamento del presente regolamento.
- 2. Lo stesso entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di esecutività della deliberazione consiliare che lo approva.
- 3. Dalla stesa data cessa l'efficacia del regolamento attualmente in vigore, approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 15 febbraio 1957.